



Sent. m. 13/2025
Rep. m. 19/2025

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Massimo Sergio Palumbo

Presidente

Dr. Bianca Manuela Longo

Giudice rel.

Dr. Pasquale Velleca

Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da **DI NOLFO MARCO** (C.F. DNL MRC75R27L245Y), residente in Pagani (SA) in via de Gasperi n.41, rappresentato e difeso dal dott. Giulio Pennisi, iscritto al n. **26/2025** R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che: 1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Nicola Ferraioli;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine in diversi finanziamenti, oltre che nel trasferimento del posto di lavoro in diversa città, Ciampino.

Il nucleo familiare del debitore si compone di due persone, ovvero il sig. Di Nolfo Marco e la coniuge, sig.ra Nacchia Elisabetta, tra loro in regime di separazione dei beni.

Non risultando proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato, il debitore mette a disposizione della procedura, al netto delle spese di sostentamento familiare, esclusivamente il proprio reddito da lavoro dipendente. alla cui liquidazione si procederà nella maggiore misura attuabile per soddisfare, seppur in minima parte, le ingenti pretese creditorie.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

Handwritten signature/initials.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di **DI NOLFO MARCO (C.F. DNLMRC75R27L245Y)**;

NOMINA

Giudice Delegato *dott. Brevia Tando Rejo* e liquidatore il dott. Nicola Ferraioli;

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art. 268 co. 4, lett. b CCII **non sarà compreso nella liquidazione** lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di **€1.000,00**, importo inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente, il quale comunque, pur affrontando ingenti spese per il vitto e l'alloggio per la permanenza a Ciampino per motivi lavorativi, non ha figli a carico, mentre risultano indicate spese superflue nell'elenco allegato; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni ccccdenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

MMF
BE

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 25/3/2025

Il giudice est.

Dr. Bianca Manuela Longo



Il Presidente

Dr. Massimo Sergio Palumbo



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare
26 MAR 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

Dott.ssa Alessia Pisapia

